

SEMINARIO  
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA  
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

**DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA IN CANTIERE:  
GESTIONE OPERATIVA EFFICACE**

CESENA 17 NOVEMBRE 2017 – POLO FIERISTICO

Relatore: Pierpaolo Neri – AUSL della Romagna

Titolo: Presentazione del seminario e relazione introduttiva

# ARGOMENTI

2

- Il Coordinatore ed il suo ruolo in cantiere
- I documenti della sicurezza e la loro valenza
- Gli obblighi di risultato e le procedure
- Le azioni del Coordinatore

# Il Coordinatore ed il suo ruolo in cantiere

3

- **Il Coordinatore per l'esecuzione (CSE) è il soggetto incaricato dal Committente** o dal Responsabile Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, ovvero dell'esecuzione di obblighi di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera
- Il Committente, che è il Dominus del cantiere, deve pertanto **delegare alcune sue funzioni in materia di sicurezza ad un professionista**, specificatamente abilitato e deve comunque verificare se il CSE adempia ai suoi obblighi durante l'esecuzione dell'opera (art. 93 comma 2)

# Il Coordinatore ed il suo ruolo in cantiere

- **Il PSC è lo “strumento di raccordo”** tra l’attività del CSP di progettazione iniziale della sicurezza e l’attività del CSE a cantiere in corso; CSP e CSE spesso coincidono ma gli obblighi giuridici sono distinti
- **Il PSC è lo strumento essenziale di progettazione**, di programmazione e di governo complessivo della sicurezza in cantiere, sia che il PSC sia stato redatto dal CSE-CSP, sia che sia stato redatto da CSP diverso
- **Il CSE deve “fare suo” il PSC con le necessarie modifiche**, aggiornamenti, integrazioni, anche rilevanti, quanto progettato da altro CSP

# Il Coordinatore ed il suo ruolo in cantiere

5

- **Mission del CSE:** organizzare la sicurezza in cantiere per conto del Committente, con il compito di interfacciarsi con tutti i soggetti interni ed esterni al cantiere ai fini della sicurezza
- **Che cosa si chiede al CSE?** Che cosa deve fare il CSE per svolgere efficacemente il suo ruolo ai fini della sicurezza?
- Cerchiamo di fare il punto su **alcuni elementi specifici** di grande importanza per la sicurezza di cantiere e di **grande rilievo per il ruolo del CSE**

# Il Coordinatore ed il suo ruolo in cantiere

6

- **Chi NON E' il CSE:** il CSE non è il superpreposto di cantiere, non è il controllore della osservanza delle singole norme di prevenzione da parte dei dipendenti di tutte le imprese, non è il soggetto unico incaricato della vigilanza interna in cantiere
- **Chi E' il CSE:** è il “preposto del PSC” e delle relative procedure applicative ed, a tal fine, i suoi naturali interlocutori sono il Committente, le imprese e gli eventuali lavoratori autonomi (prima le imprese affidatarie e poi le esecutrici e non i singoli addetti)
- **Standard di riferimento per il CSE** è il PSC al quale egli deve far rendere congrui anche altri documenti di cantiere

# I documenti della sicurezza e la loro valenza

7

- I documenti della sicurezza di cantiere sono spesso visti come **mero adempimento di sicurezza ed inutile aggravio**, soprattutto nei piccoli cantieri
- In realtà **l'importanza dei documenti è fondamentale ai fini dell'idonea progettazione della sicurezza** in cantiere, analogamente a documenti che servono per la progettazione e la direzione lavori, purché siano idonei ed utilizzati
- Altrettanto importanti sono tali documenti ai fini delle configurazioni di **responsabilità in caso di infortunio sul lavoro**

# I documenti della sicurezza e la loro valenza

- **PSC è importante in particolare perché:**
  - ▣ è il piano costituito da relazione tecnica per **prevenire o ridurre i rischi dei lavoratori**, accettato da Committente, da imprese e lavoratori autonomi
  - ▣ è **parte integrante del contratto di appalto** e, quindi, vincolante per tutti i soggetti operanti in cantiere
  - ▣ il CSE deve **“raggiungere” la sicurezza del cantiere**, in primis, con quanto egli ha scritto o avallato nel suo PSC
  - ▣ deve contenere tutto quello che attiene alla **progettazione generale della sicurezza in cantiere** : lay-out, scelte esecutive, interferenze interne ed esterne, crono-programma etc.

# I documenti della sicurezza e la loro valenza

- **POS è importante in particolare perché:**
  - ▣ è, sotto il profilo sia tecnico che giuridico, la **valutazione dei rischi di un'impresa nel singolo cantiere** per i suoi lavoratori
  - ▣ **descrive i lavori** che la singola impresa svolgerà in cantiere
  - ▣ **è valutato dal CSE per congruenza rispetto al PSC** e, quindi, riceve un avallo del CSE, con eventuali modifiche, fino alla sua accettazione da parte del CSE (valutazione positiva)
  - ▣ **contiene informazioni relative alla sicurezza ed all'organizzazione di sicurezza dell'impresa:** attrezzature usate in cantiere, addetti di cantiere, formazione ed abilitazioni degli addetti in relazione alle loro mansioni etc.

# I documenti della sicurezza e la loro valenza

- **Pi.M.U.S. è importante in particolare perché:**
  - contiene le istruzioni per il **montaggio, uso e smontaggio** in funzione della complessità del ponteggio scelto e della configurazione necessaria
  - un ponteggio **difficilmente resta tale da inizio a fine lavori** e si deve tener conto di eventuali fasi di lavoro che richiedano modifiche al ponteggio
  - il ponteggio è **l'opera provvisoria promiscua per eccellenza** poiché utilizzata da varie imprese e lavoratori autonomi, nelle più diverse condizioni operative
  - il ponteggio può essere utilizzato, opportunamente calcolato e modificato, come **misura specifica di protezione al'ultimo piano**

# Gli obblighi di risultato e le procedure

- I documenti della sicurezza, per essere efficaci, richiedono **procedure di gestione**
- Gli obblighi del CSE sono dedotti e tradotti concretamente in azioni, a partire dall'art. 92 e dall'All. XV del D.Lgs.81/2008; si tratta, come quasi sempre accade nella materia di interesse, di **obblighi di risultato, rispetto ai quali il CSE riveste una specifica posizione di garanzia** e, quindi, “risultati” che devono essere richiesti al CSE nella sua gestione del cantiere
- **Non sono definiti nel D.Lgs.81/2008 i processi per raggiungere tali obblighi**, e, quindi, essi sono nella scelta del CSE che deve decidere come raggiungere i risultati

# Gli obblighi di risultato e le procedure

12

- POS – art. 92 comma 1 lett. b. - “...**verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC**, assicurandone la coerenza con quest’ultimo...”
- E’ indicato **l’obiettivo**: un POS considerato idoneo dal CSE per la congruenza al PSC
- Con quali **strumenti** il CSE controlla il POS?
- Con quali **modalità e tempi** il CSE gestisce invio e correzioni eventuali dei POS?
- Come agisce il CSE rispetto a **lievi o gravi non conformità**?
- Una procedura potrebbe utilmente integrare il PSC

# Gli obblighi di risultato e le procedure

13

- Accesso di **imprese di manutenzione attrezzature** in cantiere: necessità concreta che deve essere gestita in sicurezza
- Nel contesto dell'art. 92 comma 1 lett. a “...verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, e la corretta applicazione delle relative procedure **l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC** dure di lavoro...”
- Il CSE può prevedere le regole di accesso al cantiere per imprese o lavoratori che non operano in cantiere ma necessariamente e legittimamente abbiano necessità di entrare; le **regole organizzative e di sicurezza di accesso** sono dettate dal CSE, ad esempio, in una procedura del PSC

# Gli obblighi di risultato e le procedure

14

- **Revisione del PSC**
- Il CSE deve poter, necessariamente, **modificare il PSC in funzione dell'evoluzione dei lavori**
- Il **CSE detta le regole** per la gestione di tale modalità di aggiornamento e modifica, ad esempio, in uno specifico capitolo del PSC che contenga anche altre procedure: definizione delle ragioni di modifica di POS e PSC, modalità e tempi di comunicazioni alle imprese, riserve delle imprese e necessità di modifica dei POS etc.)

# Le azioni del Coordinatore

15

- **Alcune azioni di programmazione e prevenzione del CSE**
  - redazione del PSC
  - verifica l'idoneità dei POS
  - adegua il PSC e il FO in relazione all'evoluzione dei lavori
  - organizza tra i DL e LA la cooperazione ed il coordinamento
- **Alcune azioni di controllo del CSE**
  - rileva e contesta per iscritto le inosservanze
  - segnala le inosservanze citate al committente o al RL propone la sospensione dei lavori
  - sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente

# Le azioni del Coordinatore

16

- **Che cosa si chiede al CSE?**
- Che cosa deve fare il CSE per **essere efficace in favore della sicurezza** e svolgere in modo idoneo il suo ruolo?
- E' utile fare il punto sul ruolo del CSE con particolare riferimento all'attività di **controllo al quale é sicuramente tenuto ex art. 92 lettera a) D.Lgs.81/2008**, ma che rischia di estendere il suo ruolo in modo improprio assorbendo il ruolo di altri soggetti

# Le azioni del Coordinatore

17

- La norma di cui all'art. 92, lettera a), sotto il profilo della applicabilità e delle conseguenze operative e di responsabilità del CSE, deve **essere contestualizzata nel sistema organizzativo della sicurezza nei cantieri**
- Si deve tener conto dei principi generali dell'organizzazione di cantiere complessiva definita in norma, organizzazione che include **altri soggetti oltre al CSE, con specifiche responsabilità** che non possono essere sostituite o assorbite da quella del CSE

# Le azioni del Coordinatore

18

- Appare evidente il ruolo dalle più recenti sentenze di Cassazione, ed, in particolare “...**diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici:** un ruolo di vigilanza che riguarda le generali configurazioni delle lavorazioni e **non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative** (datore di lavoro, dirigente, preposto)...”

# Le azioni del Coordinatore

19

- La sfera di gestione del rischio richiesta al CSE deriva, da un lato, dalla funzione di generale **“alta vigilanza che la normativa attribuisce al committente”** (art. 90 commi 1,2) e, dall’altro, dalle disposizioni normative specifiche per il CSE sulla sicurezza dei cantieri
- **La funzione di vigilanza del CSE è alta e non deve essere confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro** e alle figure che ricevono doveri e poteri dallo stesso Datore di lavoro quali il dirigente e il preposto

# Le azioni del Coordinatore

20

- Al CSE è affidato il generale dovere di alta vigilanza che non implica, di norma, la continua presenza sul cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto, se non in **fasi di lavoro di particolare rischio ed importanza**, ragionevolmente prevedibili e, quindi, già previste nel PSC
- Quindi anche i suoi atti ed i **suoi controlli tecnico-documentali**, dovranno riferirsi alle situazioni significative ed importanti e non allo sviluppo passo-passo del cantiere, fatto salvo un **controllo generale che non può prescindere da sopralluoghi periodici** per conoscere lo stato dei luoghi in continua evoluzione

# Le azioni del Coordinatore

21

- Oltre che in relazione alla “alta vigilanza” il CSE trova la sua ragione essenziale, e quindi il suo **ambito di responsabilità specialistico, proprio nella definizione della sua designazione**
- **Il Committente** (o il RL) ha un suo ruolo di “organizzazione e gestione apicale” già individuato nella fase di definizione dell’intervento in cantiere - art. 90
- **Il Committente, sostanzialmente, delega una parte del suo ruolo** ad una figura tecnica quando sono presenti (o meglio prevedibili) più imprese; ovvero, in tal caso, il Committente delega il suo ruolo di gestione di organizzazione tra le imprese, appunto al CSE

# Le azioni del Coordinatore

22

- Il CSE, proprio per la necessità del ruolo di organizzatore della sicurezza in cantiere e di responsabile dell'alta vigilanza, **ruoli “delegati” dal Committente**, pur dotato di grande competenza, non può sapere tutto ed, in taluni casi, può aver necessità di competenze specifiche di altri professionisti; può accadere tipicamente per valutazioni specialistiche su:
  - Valutazioni geotecniche su scavi
  - Calcoli strutturali su porzioni di struttura
  - Calcoli di ponteggi e opere provvisionali
  - Bonifiche belliche
  - Altro...

# Le azioni del Coordinatore

23

- Le relazioni che seguono esaminano, in specifico, come il CSE, proprio partendo dal ruolo definito nella normativa, dalle interpretazioni giurisprudenziali e, tenendo conto anche della reale applicazione in cantiere, possa svolgere il **suo ruolo efficacemente in merito ad alcune fattispecie frequenti che richiedono valutazioni ed azioni specifiche del CSE:**
  - **Interferenze** tra cantiere ed altre attività, lavorative e non lavorative
  - Valutazione della **formazione e addestramento** dei lavoratori in sede di analisi dei POS
  - **Ponteggi** e lavori in quota
  - Valutazione del CSE in relazione alle conformità di installazione e regolarità d'uso delle **attrezzature e degli impianti** di cantiere

# Le azioni del Coordinatore

24

- **L'inquadramento, seppur di estrema sintesi, sul ruolo e sulle attività del CSE, è il terreno sul quale si fondano gli indirizzi sulle azioni efficaci del CSE indicati nelle relazioni che seguono**
- Sono proposte per il CSE **modalità di analisi e valutazione tecnico-documentale** che si ritengono idonee ai fini del rispetto sostanziale delle normativa, dello svolgimento corretto del ruolo del CSE in relazione alle sue posizioni di garanzia ed al **fine dell'applicazione efficace della norma per finalità preventive**

# FINE PRESENTAZIONE

25

Grazie per l'attenzione

Pierpaolo Neri